



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*azioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico*



GDAP-0171847-2006

PU-GDAP-1e00-19/05/2006-0171847-2006

Roma, li

Alle Organizzazioni Sindacali:

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/A  
00136 ROMA

**C.G.I.L.-F.P.**- Via Leopoldo Serra, n.31  
00153 - ROMA

**O.S.A.P.P.** - Via della Pisana, 228  
00163 ROMA

**C.I.S.L. -F.P.S.-** Via Lancisi, 25  
00161 ROMA

**C.I.S.L. -F.P.S./P.P.** - Via Lancisi, 21  
00161 ROMA

**U.I.L. - P.A.** - Via Emilio Lepido, 46  
00157 ROMA

**U.I.L. - P.A./P.P.** - Via Emilio Lepido, 46  
00157 ROMA

**Federazione-INTESA** -  
Via della Consolata, 43/A  
00164 ROMA  
Via Bartolomeo Eustachio, 22  
00161 ROMA

**C.G.I.L. - F.P./P.P.** - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 ROMA

**CONFSAL/UNSA**  
Via della Trinità dei Pellegrini, n.1  
00186 ROMA

**Si.N.A.P.Pe.** - Via dei Banchi Vecchi, 58  
00187 ROMA

**R.D.B.-P.I.**- Via dell'Aeroporto, 129  
00192 ROMA

**F.S.A**  
Via Spaccarelli, 86  
00163 ROMA

**F.L.P.** - Via Piave, n.61  
00164 ROMA

**Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.** - Via della Consolata, 43/A  
00187 ROMA


**S.A.G.-P.P.**  
Via della Trinità dei Pellegrini, n.1  
00186 ROMA

e, p.c. Direzione Generale del Personale  
e della Formazione  
Sede

OGGETTO: Convenzioni per la concessione prestiti al Personale dell'Amministrazione Penitenziaria stipulate con le seguenti Società : ADVERA S.p.A. , BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A. , BANCA NUOVA S.p.A. , CONAFI S.p.A. , DUEGGI' FINANZIARIA, FIDE S.p.A., FINCEFI S.p.A., NEOS FINANCE S.p.A.

Per opportuna informativa si trasmettono in allegato le Lettere Circolari della Direzione Generale del Personale, concernenti le convenzioni in oggetto indicate .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE  
All. n.5

Roma, li 18 APR. 2006



GDAP-0133568-2006

PU-GDAP-2000-18/04/2006-0133568-2006

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari  
per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e  
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del  
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio  
e della Contabilità

**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzione con la ADVERA S.p.A., Via Paolo Emilio n.29 - Roma , per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Si comunica che in data 08/02/05 con nota n. 004966 questo Dipartimento ha delegato il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero a stipulare le convenzioni per la concessione di prestiti anche per il personale di questa Amministrazione, con ritenuta di quote sullo stipendio.

Premesso quanto sopra, tutte le convenzioni per la concessione di prestiti stipulate da questa Direzione Generale e revocate a far data dal 31/12/2004 non sono più valide.

Tale revoca non riguarda le convenzioni con le compagnie assicurative stipulate con le società Ina Assitalia, Aurora e Vittoria che continuano ad essere efficaci.

Tutto ciò premesso, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 16/11/2005 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la ADVERA S.p.A. valida fino al 31/12/2007, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

**Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.**

Alla ADVERA S.p.A. sono stati assegnati i seguenti codici meccanografici: **D1170** per prestiti in regime di convenzione.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso

. / .



# Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

**E**

la **ADVERA S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Paolo Emilio, 29 (codice fiscale n° 08099191002) nella persona del Dott. Roberto Scognamiglio (C.F. SCG RRT 50R16 H501A), nato a Roma il 16.10.1950, in qualità di Direttore Generale

## PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

## VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
  - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998-Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato
  - n.46 prot.164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato
  - n.63 prot.193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato
  - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.





# Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

**E**

la **ADVERA S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Paolo Emilio, 29 (codice fiscale n° 08099191002) nella persona del Dott. Roberto Scognamiglio (C.F. SCG RRT 50R16 H501A), nato a Roma il 16.10.1950, in qualità di Direttore Generale

## PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

## VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
  - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998-Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.46 prot.164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.63 prot.193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.



- circolare 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;

## **CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi dell'art. 54 dello stesso T.U. n.180/1950 così come modificato dall'art. 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.


### **ARTICOLO 2**

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### **ARTICOLO 3**

I versamenti delle quote ritenute verranno operati dal Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario n° 01206. acceso presso Banca Nazionale del Lavoro



– Via Bissolati, 2 (ABI 01005 – CAB 03200), entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

#### **ARTICOLO 4**

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a €1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di €240,00.

Qualora, a decorrere da secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a €0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto entro e non oltre il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, sul c/c postale n.11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero de Tesoro, cap X – cap 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 5**

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

#### **ARTICOLO 6**

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.



## ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

## ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

## ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.



### **ARTICOLO 10**

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

### **ARTICOLO 11**

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero, giusta nota del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e della Formazione – Ufficio II – sezione II, prot.0049666 del 08/02/2005.

Restano comunque distinti ed eventualmente confermati i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti di natura contabile previsti nel presente accordo.

### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della presente stipula e si intende valida fino al 31 Dicembre 2007, con esclusione di tacito rinnovo.

### **ARTICOLO 13**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto firmato e sottoscritto.

Roma, li 16/11/2005

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e di servizi- Direzione generale del Bilancio e della contabilità

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Belsito

Per la Advera S.p.A.

IL Direttore Generale  
Dr. Roberto Scognamiglio



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE  
All. n.5

Roma, li 18 APR. 2006



GDAP-0133584-2006

PU-GDAP-2000-18/04/2006-0133584-2006

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari  
per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e  
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del  
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio  
e della Contabilità

**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzione con la BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A., Via Filangieri n.36  
- Napoli, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione  
penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Si comunica che in data 08/02/05 con nota n. 004966 questo Dipartimento ha delegato il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero a stipulare le convenzioni per la concessione di prestiti anche per il personale di questa Amministrazione, con ritenuta di quote sullo stipendio.

Premesso quanto sopra, tutte le convenzioni per la concessione di prestiti stipulate da questa Direzione Generale e revocate a far data dal 31/12/2004 non sono più valide.

Tale revoca non riguarda le convenzioni con le compagnie assicurative stipulate con le società Ina Assitalia, Aurora e Vittoria che continuano ad essere efficaci.

Tutto ciò premesso, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 16/02/2006 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A. valida fino al 31/12/2006, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

**Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.**

Alla BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A. sono stati assegnati i seguenti codici meccanografici:

**D1169** per prestiti in regime di convenzione.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso



# Ministero della Giustizia

- 3 -

soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio - . Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L’eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet [www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm](http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm).

**Le direzioni, nell’osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità– Via Arenula 70 – 00186 Roma (Fax: 06-68892770 – Tel: 06-68852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione nonché a formulare allo stesso richieste di notizie o quesiti inerenti la convenzione allegata.**

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. –

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA



# *Ministero della Giustizia*

Il **Ministero della Giustizia** – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

**E**

la **Banca della Campania**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Via Filangieri n.36 – 80128 Napoli (codice fiscale e partita I.V.A. n.04504971211) nella persona della Dott.ssa Concetta Alvino, nata ad Avellino il 30-06-1960 (C.F. LBNCCT65H41A509Q)

## **PREMESSO**

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

## **VISTE**

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
  - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998-Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.46 prot.164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.63 prot.193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

### ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art.1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

### ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 200101 ABI 05392 – CAB 15198 CIN F – IBAN IT37F053921519800000200101, in essere presso la Banca della Campania, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

#### **ARTICOLO 4**

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a €1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di €240,00.

Qualora, a decorrere da secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a €0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n.11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero de Tesoro, cap X - cap 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 5**

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

#### **ARTICOLO 6**

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.

### **ARTICOLO 7**

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

### **ARTICOLO 8**

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

### **ARTICOLO 9**

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

### **ARTICOLO 10**



Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

#### **ARTICOLO 11**

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

#### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione entra in vigore il 1 marzo 2006 si intende valida fino al 31 Dicembre 2006, con esclusione di tacito rinnovo.

#### **ARTICOLO 13**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto firmato e sottoscritto.

Roma, li 16/02/2006

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e di servizi- Direzione generale del Bilancio e della contabilità

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Belsito

Per la Banca della Campania S.p.A.

La rappresentante

Dr.ssa Concetta Alvino

*Concetta Alvino*



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE  
All. n.5

Roma, li 27 MAR. 2006



GDAP-0108367-2006

PU-GDAP-2000-27/03/2006-0108367-2006

2-28

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari  
per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e  
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del  
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio  
e della Contabilità

**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzione con la BANCA NUOVA S.p.A., via Vaglica n.22 - Palermo, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Si comunica che in data 08/02/05 con nota n. 004966 questo Dipartimento ha delegato il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero a stipulare le convenzioni per la concessione di prestiti anche per il personale di questa Amministrazione, con ritenuta di quote sullo stipendio.

Premesso quanto sopra, tutte le convenzioni per la concessione di prestiti stipulate da questa Direzione Generale e revocate a far data dal 31/12/2004 non sono più valide.

Tale revoca non riguarda le convenzioni con le compagnie assicurative stipulate con le società Ina Assitalia, Aurora e Vittoria che continuano ad essere efficaci.

Tutto ciò premesso, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 28/12/2005 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la Banca Nuova S.p.A. valida fino al 31/12/2007, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

**Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.**

Alla FIDE S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

**D1149** per prestiti in regime di convenzione;

**D1135** per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP

**D2312** per prestiti e/o mutui con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso



# Ministero della Giustizia

- 3 -

soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio - .  
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L’eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet [www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm](http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm).

**Le direzioni, nell’osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 – 00186 Roma (Fax: 06-68892770 – Tel: 06-68853323), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione nonché a formulare allo stesso richieste di notizie o quesiti inerenti la convenzione allegata.**

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. –

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in the bottom right corner, overlapping the typed name of the Director General.



# Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

**E**

la **BANCA NUOVA S.P.A.**, con sede in Via Vaglica, 22 cap 90100 Palermo (codice fiscale e p. iva n. 00058890815) (di seguito denominato "Istituto") nella persona del Dott. Giancarlo Anitori, nato a Roma il 10/9/1952 (C.f. NTRGCR52P10H501L), in qualità di delegato alla stipula.

## PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

## VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
  - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998-Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.46 prot.164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.63 prot.193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- circolare 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

### ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi dell'art. 54 dello stesso T.U. n.180/1950 così come modificato dall'art. 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

### ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n°702570142270 - ABI 05132 CAB 16400 in essere ed intestato all'Istituto medesimo, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

### ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega

l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a €1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di €240,00.

Qualora, a decorrere da secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a €0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto entro e non oltre il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, sul c/c postale n.11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero de Tesoro, cap X – cap 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 5**

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

#### **ARTICOLO 6**

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.

#### **ARTICOLO 7**

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

#### **ARTICOLO 8**

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che

garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio”.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L’eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 9**

L’Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile – luglio – ottobre e gennaio, in quest’ultimo caso dell’anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

#### **ARTICOLO 10**

Nel periodo di vigenza contrattuale, l’Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

#### **ARTICOLO 11**

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero,



giusta nota del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e della Formazione – Ufficio II – sezione II, prot.0049666 del 08/02/2005.

Restano comunque distinti ed eventualmente confermati i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti di natura contabile previsti nel presente accordo.

#### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende valida fino al 31 Dicembre 2007, con esclusione di tacito rinnovo.


#### **ARTICOLO 13**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto firmato e sottoscritto.

Roma, li 28/12/2005

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e di servizi- Direzione generale del Bilancio e della contabilità

  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Belsito

Per la BANCA NUOVA S.P.A.

  
Il delegato alla stipula  
Dott. Giuseppe Anitori



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE  
All. n.5

Roma, li **18 APR. 2006**



GDAP-0133573-2006

PU-GDAP-2000-18/04/2006-0133573-2006

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari  
per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e  
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del  
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio  
e della Contabilità

**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzione con la CONAFI S.p.A., Via Corsero di Pamparato n.15 – Torino,  
per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria,  
con ritenuta di quote sullo stipendio.



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Si comunica che in data 08/02/05 con nota n. 004966 questo Dipartimento ha delegato il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero a stipulare le convenzioni per la concessione di prestiti anche per il personale di questa Amministrazione, con ritenuta di quote sullo stipendio.

Premesso quanto sopra, tutte le convenzioni per la concessione di prestiti stipulate da questa Direzione Generale e revocate a far data dal 31/12/2004 non sono più valide.

Tale revoca non riguarda le convenzioni con le compagnie assicurative stipulate con le società Ina Assitalia, Aurora e Vittoria che continuano ad essere efficaci.

Tutto ciò premesso, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 16/02/2006 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la CONAFI S.p.A. valida fino al 31/12/2006, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

**Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.**

Alla CONAFI S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D1109 per prestiti in regime di convenzione;
- D1119 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP
- D2316 per prestiti garantiti assicurati.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso



# Ministero della Giustizia

- 3 -

soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio - .  
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L’eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet [www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm](http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm).

**Le direzioni, nell’osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità– Via Arenula 70 – 00186 Roma (Fax: 06-68892770 – Tel: 06-68852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione nonché a formulare allo stesso richieste di notizie o quesiti inerenti la convenzione allegata.**

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. –

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA



# Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946

**E**

la **CONAFI S.p.A.**, con sede legale in Torino, Via Cordero di Pamparato n.15 - cap 10143 (codice fiscale e partita I.V.A. n.05513630011) nella persona del Dr. Nunzio CHILOLO, nato a Mazzarino (CI) il 4/2/1958, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della Società.

## PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

## VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
  - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998-Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.46 prot.164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.63 prot.193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.



*Handwritten signature*

- circolare 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

### ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

### ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### ARTICOLO 3

l'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n°1115911 ABI 05387 CAB 1600 -\_IT 39 U 07601 01000 000035705102 -

in essere presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con sede in 20100 Milano, Via Mergoni 2, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime

#### **ARTICOLO 4**

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a €1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di €240,00.

Qualora, a decorrere da secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a €0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n.11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero de Tesoro, cap X – cap 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 5**

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

#### **ARTICOLO 6**

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di

spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.

#### **ARTICOLO 7**

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

#### **ARTICOLO 8**

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo all'assicurazione, al servizio mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 9**

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.





### ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.


Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

### ARTICOLO 11


La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

### ARTICOLO 12

La presente convenzione entra in vigore il 16/2/2006 *Arco 2006*  si intende valida fino al 31/12/2006, con esclusione di tacito rinnovo.

### ARTICOLO 13

 Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto firmato e sottoscritto.

Roma, 16/02/2006

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria , del Personale e dei Servizi

Il Direttore Generale del Bilancio e Contabilità

  
Dott. Giuseppe Belsito

Per la CONAFI S.p.A.

Il delegato alla stipula  
Dr.  CHIOLDI





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE

Roma, li **18 APR. 2006**



GDAP-0133561-2006

PU-GDAP-2000-18/04/2006-0133561-2006

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari  
per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e  
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del  
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio  
e della Contabilità

**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzioni per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

. / .



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Ad integrazione della Lettera Circolare n. 0108361 datata 27/03/2006, si comunica che in data 20/03/2006 il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità ha prorogato la convenzione con la Società DUEGGI FINANZIARIA S.p.A., la citata convenzione entra in vigore l'1 gennaio 2006 e si intende valida fino al 31/12/2006.

**Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 06-68892770 - Tel: 06-68852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione nonché a formulare allo stesso richieste di notizie o quesiti inerenti la convenzione allegata.**

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA



# *Ministero della Giustizia*

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi ( codice fiscale 80184430587 ) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

**E**

la **DUEGGI' FINANZIARIA S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli (codice fiscale e partita I.V.A. n. 07872790634) nella persona del Sig. Luigi FIERRO, nato a Napoli l'8.10.1979 (C.F. FRR LGU 79R08F 839D) delegato dal Dott. Pasquale GUADAGNO legale rappresentante nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione alla stipula, giusta Procura Speciale del 6.03.2006 presso il Notaio in Napoli Dott. E. Bellecca

## **PREMESSO**

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

## **VISTE**

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
  - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
  - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;

- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

### ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con la quota di competenza garantita dal fondo di cui all'art.16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art.1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

### ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n.180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### **ARTICOLO 3**

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale n°. 23823784 ABI 07601 - CAB 03400, in essere presso l'ufficio postale n°. 50, Corso Meridionale - 80143 Napoli, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

### **ARTICOLO 4**

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

### **ARTICOLO 5**

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

### **ARTICOLO 6**

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

### ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

### ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

### ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.G.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

### **ARTICOLO 10**

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonchè ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

### **ARTICOLO 11**

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione entra in vigore l' 1 gennaio 2006 si intende valida fino al 31 dicembre 2006, con esclusione di tacito rinnovo.

### **ARTICOLO 13**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, li 20 marzo 2006

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Il Direttore Generale  
(Dott. Giuseppe Belsito)

Per la DUEGGI' FINANZIARIA S.p.A.

Il rappresentante  
(Sig. Luigi FIERRO)





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE  
All. n.5

Roma, li 27 MAR. 2006



GDAP-0108371-2006

PU-GDAP-2000-27/03/2006-0108371-2006

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari  
per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e  
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del  
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio  
e della Contabilità

**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzione con la FIDE S.p.A., via Giulio Cesare n.39 - Larino (CB), per la  
concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con  
ritenuta di quote sullo stipendio.



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Si comunica che in data 08/02/05 con nota n. 004966 questo Dipartimento ha delegato il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero a stipulare le convenzioni per la concessione di prestiti anche per il personale di questa Amministrazione, con ritenuta di quote sullo stipendio.

Premesso quanto sopra, tutte le convenzioni per la concessione di prestiti stipulate da questa Direzione Generale e revocate a far data dal 31/12/2004 non sono più valide.

Tale revoca non riguarda le convenzioni con le compagnie assicurative stipulate con le società Ina Assitalia, Aurora e Vittoria che continuano ad essere efficaci.

Tutto ciò premesso, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 06/02/2006 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la FIDE S.p.A. valida fino al 31/12/2006, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

**Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.**

Alla FIDE S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

**D1150** per prestiti in regime di convenzione;

**D1191** per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP

**D2321** per prestiti e/o mutui con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso



# Ministero della Giustizia

- 3 -

soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio - .  
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L’eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet [www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm](http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm).

**Le direzioni, nell’osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità– Via Arenula 70 – 00186 Roma (Fax: 06-68892770 – Tel: 06-68853323), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione nonché a formulare allo stesso richieste di notizie o quesiti inerenti la convenzione allegata.**

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. –

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA



# Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

**E**

la **FIDE S.p.A.** con sede legale in Larino, Viale Giulio Cesare, 39 (codice fiscale n° 00691500706), di seguito denominato "Istituto" nella persona del Dott. Aurelio de Gennaro (C.F. DGNRLA48E28F839T), nato a Napoli il 28/5/1948, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

## VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998-Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
- n.46 prot.164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
- n.63 prot.193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

*de I*

- circolare 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

### ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi dell'art. 54 dello stesso T.U. n.180/1950 così come modificato dall'art. 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

### ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### ARTICOLO 3

I versamenti delle quote ritenute verranno operati dal Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario n° 12430 ABI 01025 – CAB 41130 – IBAN IT94Y0102541130100000012430, in essere presso la Banca San Paolo IMI, con sede legale in

*Celi La*

C.so Nazionale, 152 – 86039 Termoli (Cb), intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

#### **ARTICOLO 4**

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a €1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di €240,00.

Qualora, a decorrere da secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a €0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto entro e non oltre il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, sul c/c postale n.11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero de Tesoro, cap X – cap 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 5**

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

#### **ARTICOLO 6**

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.

### ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

### ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

### ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente ~~convenzione~~ senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

*de Ia*

### ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

### ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero, giusta nota del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e della Formazione – Ufficio II – sezione II, prot.0049666 del 08/02/2005.

Restano comunque distinti ed eventualmente confermati i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti di natura contabile previsti nel presente accordo.

### ARTICOLO 12

La presente convenzione entra in vigore dalla data della presente stipula e si intende valida fino al 31 Dicembre 2006, con esclusione di tacito rinnovo.

### ARTICOLO 13

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto firmato e sottoscritto.

Roma, li **6 FEB. 2006**


Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e di servizi- Direzione generale del Bilancio e della contabilità

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Belsito


Per la FIDE S.p.A.

L'Amministratore unico

Dr. Aurelio De Gennaro







# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE

Roma, li 13 APR. 2006



GDAP-0133593-2006

PU-GDAP-2000-18/04/2006-0133593-2006

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari  
per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e  
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

**LORO SEDI**

Oggetto: FINCEFI S.p.A..

Ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici; mutui garantiti. -



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Ad integrazione dell'elenco trasmesso nell'allegato 2 della lettera circolare n. 3563/5913 datata 16 gennaio 1998, inerente le società per le quali sono stati accertati dall'INPDAP i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'erogazione di prestiti con garanzia, si comunica che la FINCEFI S.p.A. dovrà essere inserita in tale elenco.

Pertanto si informa che alla FINCEFI S.p.A. con sede in Roma, via Parigi n. 11, sono stati assegnati i seguenti codici debito:

**D 1152** per i mutui garantiti;

**D 2346** per le cessioni assicurate.

La suddetta Società ha altresì rappresentato che i pagamenti dovranno essere effettuati mensilmente sul conto corrente postale le cui coordinate sono : 07601-16900-60737616-L intestato a FINCEFI S.p.A..

Il Dipartimento Giustizia Minorile è invitato a diramare la presente circolare a tutti gli istituti e servizi dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE  
All. n.5

Roma, li 18 APR. 2006



GDAP-0133578-2006

PU-GDAP-2000-18/04/2006-0133578-2006

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari  
per Adulti  
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e  
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del  
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Bilancio  
e della Contabilità

**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzione con la NEOS FINANCE S.p.A., Via Indipendenza n.2 - Bologna,  
per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria,  
con ritenuta di quote sullo stipendio.



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Si comunica che in data 08/02/05 con nota n. 004966 questo Dipartimento ha delegato il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero a stipulare le convenzioni per la concessione di prestiti anche per il personale di questa Amministrazione, con ritenuta di quote sullo stipendio.

Premesso quanto sopra, tutte le convenzioni per la concessione di prestiti stipulate da questa Direzione Generale e revocate a far data dal 31/12/2004 non sono più valide.

Tale revoca non riguarda le convenzioni con le compagnie assicurative stipulate con le società Ina Assitalia, Aurora e Vittoria che continuano ad essere efficaci.

Tutto ciò premesso, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 10/02/2006 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la NEOS FINANCE S.p.A. valida fino al 31/12/2007, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

**Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.**

Alla NEOS FINANCE S.p.A. sono stati assegnati i seguenti codici meccanografici:

**D1168** per prestiti in regime di convenzione.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso



# Ministero della Giustizia

- 3 -

soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio - . Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L’eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet [www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm](http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm).

**Le direzioni, nell’osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità– Via Arenula 70 – 00186 Roma (Fax: 06-68892770 – Tel: 06-68852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione nonché a formulare allo stesso richieste di notizie o quesiti inerenti la convenzione allegata.**

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. –

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA



# Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

**E**

la **NEOS FINANCE S.P.A.** con sede in Via indipendenza n°2 – Bologna (codice fiscale 02218780373 - REA n°0260274) (di seguito denominato "Istituto") nella persona della Sig. Alessandro Prili, nato a Roma il 22/05/1968 (C.f. PRLLSN68E22H501P), delegato dalla Società alla stipula

## PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

## VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
  - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998-Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.46 prot.164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.63 prot.193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
  - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.



## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

### ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilascia no apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi dell'art. 54 dello stesso T.U. n.180/1950 così come modificato dall'art. 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.


### ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### ARTICOLO 3

l'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n° 000130453383, ABI 03099 CAB 02400 – CIN X IBAN IT22X0309902400000130453383, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.



#### **ARTICOLO 4**

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a €1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di €240,00.

Qualora, a decorrere da secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a €0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n.11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero de Tesoro, cap X – cap 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 5**

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

#### **ARTICOLO 6**

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.



### **ARTICOLO 7**

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

### **ARTICOLO 8**

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.


L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

### **ARTICOLO 9**

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.



### **ARTICOLO 10**

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

### **ARTICOLO 11**

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero, giusta nota del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e della Formazione – Ufficio II – sezione II, prot.0049666 del 08/02/2005.

Restano comunque distinti ed eventualmente confermati i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti di natura contabile previsti nel presente accordo.

### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione entra in vigore il 10/2/2006 si intende valida fino al 31/12/2007, con esclusione di tacito rinnovo.

### **ARTICOLO 13**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto firmato e sottoscritto.

Roma, li 10/02/2006

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e di servizi- Direzione generale del Bilancio e della contabilità



Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Belsito

Per la NEOS FINANCE S.p.A. (Finemiro Banca S.p.A.)

Il Legale rappresentante  
Sig. Alessandro Prioli